

4.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Marcello	TADDEUCCI	Presidente
" Francesco	SOMMELLA	Consigliere
" Paolo	VITTORIA	Rel. "
" Francesco	BOFFA TARLATTA	"
" Antonio	LIMONGELLI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

AGENZIA VIAGGI BUONCONSIGLIO SOC, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'Avvocato MARINA PETRONIO, rappresentata e difesa dall'Avvocato UGO BAGALA', giusta procura per notar Carlo DEFANT di Trento del 07/07/93 n. 102585 di rep.;

Ricorrente

contro

DE SANTIS RACHELE, DE SANTIS FRANCESCA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell'Avvocato ROMOLO PERSIANI, che le rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avvocato GIUSEPPE FLORA giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1754/92 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 08/04/92, depositata il 27/10/92 (R.G. 856/90);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/96 dal Relatore Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Rachele e Francesca De Santis (di qui in poi le attrici) convenivano in giudizio la società Agenzia viaggi del Buonconsiglio S.r.l. (di qui in poi l'Agenzia) e proponevano in suo confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno.

Le attrici - nella citazione a comparire davanti al tribunale di Milano, notificata il 28.7.1986 - esponevano che durante un viaggio turistico in Spagna l'autopullman su cui viaggiavano era uscito di strada e nel sinistro avevano ambedue riportato gravi lesioni personali.

2. - L'Agenzia si costituiva in giudizio, non contestava d'aver organizzato il viaggio, sosteneva però di non dover rispondere del danno subito dalle attrici, per aver adoperato la dovuta diligenza nella scelta del vettore, che aveva eseguito il trasporto delle turiste, e perché nell'incidente non v'era stata responsabilità del conducente del pullman.

3. - Il tribunale di Milano accoglieva la domanda e la sentenza, impugnata dall'Agenzia, era confermata dalla corte d'appello.

Questa, nella sentenza 27.10.1992, considerava che la controversia doveva essere decisa sulla base dell'art. 15 della convenzione internazionale relativa al contratto ai viaggi (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia con la L. 27 dicembre 1977, n. 1084. L'art. 15 - osservava la corte - pone a carico dell'organizzatore di viaggi, che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, la responsabilità derivante da qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano, come anche la responsabilità derivante da qualunque pregiudizio causato al viaggiatore

nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salva, in questo caso, per l'organizzatore di viaggi, la possibilità di esonerarsi da tale responsabilità provando di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

La corte d'appello affermava che le circostanze allegare - che il pullman fosse abilitato al trasporto di persone, fosse stato sottoposto all'ispezione tecnica delle autorità competenti e fosse assicurato - non valevano ad integrare la prova liberatoria: a questo fine sarebbe stato necessario che l'Agenzia avesse dato la prova positiva del fatto che l'autista incaricato del trasporto avesse dato in precedenza dimostrazione di affidabilità, mentre l'esigua struttura organizzativa del vettore spagnolo, che appariva essere una piccola impresa dotata di un solo pullman per trasporti occasionali, induceva a ritenere che l'Agenzia non avesse impiegato la necessaria ponderazione nella scelta del trasportatore.

4. - La società Agenzia viaggi del Buonconsiglio Srl ha proposto ricorso per cassazione.

Rachele e Francesca De Santis hanno resistito con controricorso

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso contiene due motivi.

2. - Il primo motivo denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 15 L. 27 dicembre 1977, n. 1084, 1228 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.).

La ricorrente sostiene che, per accertare se essa si fosse comportata in modo diligente nella scelta del vettore, la corte d'appello avrebbe dovuto prima di tutto stabilire a quale comportamento è tenuto l'organizzatore di viaggi, cioè che invece ha ommesso di fare; avrebbe dovuto considerare che, al contrario di quanto da essa affermato, non rientrava nell'ambito del comportamento cui è tenuto l'organizzatore di viaggi, la verifica dell'attitudine dell'autista che il vettore avrebbe incaricato del servizio; che la valutazione delle prove non è stata condotta con prudente apprezzamento in relazione alla regola di diritto da applicare nel caso concreto.

Il secondo motivo denuncia un vizio di difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2043 cod. civ., 43 cod. pen. e 15 L. 27 dicembre 1977, n. 1084).

La ricorrente lamenta in sostanza che nell'imputarle la responsabilità per i danni subiti dalle attrici non sia stato tenuto in considerazione il fatto che il sinistro non sarebbe stato imputabile a colpa del conducente del veicolo su cui esse venivano trasportate.

I due motivi, che possono essere esaminati insieme, non sono fondati.

3. - La L. 27 dicembre 1977, n. 1084 ha dato piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

L'art. 1.1. della CCV definisce come Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio; l'art. 1.2. definisce il Contratto di organizzazione di viaggio come "qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca"; l'art. 1.5. definisce "Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assume l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno".

Non ha costituito oggetto di contestazione il fatto che l'Agenzia ricorrente sia un organizzatore di viaggi ed abbia concluso con le resistenti un contratto di organizzazione di viaggio.

L'art. 15 della CCV disciplina la responsabilità dell'organizzatore di viaggi, che fa effettuare da terzi uno dei servizi che rientrano nell'oggetto del contratto da lui concluso con il viaggiatore.

L'art. 15.1. dispone che "L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano".

L'art. 15.2. prosegue disponendo che "Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non

provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio”.

La Corte ritiene che le due disposizioni si interpretino nel senso che la prima regola la responsabilita' per i danni provocati al viaggiatore dalla mancata prestazione del servizio, la seconda la responsabilita' per i danni derivati dalla sua difettosa esecuzione.

La responsabilita' imputata all'organizzatore di viaggi, nei due casi, e' disciplinata dalle norme che, nei rapporti tra le parti del contratto di viaggio, regolano il tipo contrattuale di cui e' oggetto la prestazione mancata o difettosa; nel secondo caso, costituisce limite all'imputazione della responsabilita' all'organizzatore di viaggi, il fatto che questi si sia comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio.

Le resistenti hanno subito un danno alla persona nel corso della esecuzione di una prestazione di trasporto: cio' a cagione del fatto che il pullman sul quale viaggiavano e' uscito di strada.

La disposizione, cui si deve avere riguardo per stabilire se nell'occorso era configurabile una responsabilita' di chi esegui' il trasporto su incarico dell'Agenzia, e' l'art. 1681 cod. civ., che regola la responsabilita' del vettore nel caso di sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio.

I giudici di merito hanno ritenuto che l'Agenzia, cui incombeva dunque il relativo onere, non abbia dato la prova che la persona, alla quale aveva affidato l'esecuzione del trasporto, avesse adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.

Costituisce sul punto una motivazione esente da vizi logici e giuridici quella consistita nell'aver rilevato che la parte avrebbe dovuto dare la prova del modo in cui il sinistro s'era determinato, si' da consentire la formulazione del giudizio di esenzione da responsabilita', mentre a questo fine non poteva bastare che, in un processo penale al quale le resistenti erano rimaste estranee, il giudice spagnolo avesse ritenuto che il sinistro non era derivato da colpa del conducente del pullman che le trasportava.

La corte d'appello ha poi affermato che l'Agenzia non aveva provato d'essersi comportata da diligente organizzatore di viaggi nella scelta della persona che avrebbe per suo conto eseguito il servizio.

Come si e' gia' veduto, l'art. 15.2., quando disciplina la prova liberatoria che l'organizzatore di viaggi puo' dare, dispone che egli deve provare di “essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio”.

La diligenza cui la norma ha riguardo e', nel nostro ordinamento, quella preveduta dall'art. 1176 cod. civ., cioe' la diligenza del buon padre di famiglia, che nel caso andava valutata con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.

La diligenza deve esercitarsi nella scelta del soggetto che eseguirà in favore del viaggiatore la prestazione che l'organizzatore di viaggi dovrebbe altrimenti effettuare personalmente: questo soggetto non e' la persona fisica che materialmente eseguirà la prestazione, ma il soggetto con il quale l'organizzatore entra in rapporto contrattuale per procurarsi il servizio da rendere al viaggiatore.

La scelta compiuta dall'organizzatore di viaggi dovra' dunque essere valutata dal giudice - per stabilire se essa sia stata diligentemente compiuta - tenendo conto delle caratteristiche dell'organizzazione di questo soggetto e di ogni altro elemento utile a dimostrare che, nelle concrete circostanze del caso, l'essersi avvalso di quel determinato terzo e' stato da parte dell'organizzatore il risultato di un comportamento informato, oculato e prudente, tale da far ragionevolmente prevedere che il servizio sarebbe stato reso in condizioni sulle quali il viaggiatore poteva far affidamento rivolgendosi a quell'organizzatore per il contratto di viaggio.

Orbene, la motivazione della decisione presenta certo un'affermazione non condivisibile sul piano giuridico: in particolare quella che “la persona che esegue il servizio” - cui ha riguardo l'art. 15.2. della CCV - sia in un caso del genere la persona che materialmente esegue la prestazione di trasporto.

Se non che questo errore non ha poi influito sulla decisione: ed invero la corte di appello ha per altro verso fatta corretta

applicazione dei principi sopra formulati quando ha osservato che "l'esigua struttura della Ortiz - l'impresa di trasporti spagnola (ndr) - che appare essere, alla luce degli elementi probatori acquisiti, una piccola impresa dotata di un solo pullman per trasporti occasionali induce a ritenere che non vi sia stata, da parte dell'Agenzia Viaggi del Buonconsiglio, la necessaria ponderazione e diligenza nella scelta del trasportatore.

Correttane la motivazione nel senso prima indicato (art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), la sentenza impugnata resiste perciò alle critiche che le sono state mosse.

4. - Il ricorso è rigettato.

La ricorrente è condannata a rimborsare alle resistenti le spese di questo grado del giudizio (art. 385, comma 1, cod. proc. civ.), che si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in L. 4.323.600, di cui L. 4 milioni per onorari di avvocato.

Così deciso il giorno 15 febbraio 1996, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 6 NOV. 1996

(CC 1176; 1228;1681; 2043;- CPC 116; 384; 385;-CP 43; -L. n. 1084 27/12/1977 art. 15 )